



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. – Comitato Interregionale

RIUNIONE VENERDÌ 9 GENNAIO 2009

1) Ricorso F.C. TURRIS 1944 A.S.D.

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore Famiano Pietro seguito gara Angri 1927/Turris 1944 del 15.12.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 71 del 17.12.2008)

2) Ricorso VALLE D'AOSTA CALCIO s.r.l.

INAMMISSIBILE.

Dispone la

avverso le sanzioni

trasmissione degli atti alla Procura Federale

-squalifica per 5 giornate allenatore Sig. Benedetti Giorgio;

- ammenda con diffida di € 3.000,00 alla società, inflittagli seguito gara Sarzanese/Valle D'Aosta del 30.11.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 3.12.2008)

3) Ricorso A.C. VOGHERA CALCIO s.r.l.
Avverso le sanzioni:

La C.G.F. separati preliminarmente i motivi di ricorso, come sopra proposto dall'A.C. Voghera Calcio s.r.l. di Voghera (Pavia), in tre distinti appelli così decide:

- dell'ammenda di € 2.500,00 inflitta alla reclamante, ed obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse;

a) nella parte relativa alla sanzione

- della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calciatore Mussi Andrea;

comminata alla Società **ACCOGLIE**

- delle squalifica per 2 gare effettive inflitta all'allenatore Verdelli Corrado;

PARZIALMENTE i motivi annullando la

seguito gara Voghera/S.V. Turate del 20.12.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 24.12.2008)

decisione in relazione alla disputa di una gara a porte chiuse, conferma la sanzione

dell'ammenda ed applica la diffida;

b) nella parte relativa alla squalifica inflitta al calciatore Mussi Andrea **RIGETTA** i motivi e ridetermina in tre gare la sanzione;
c) nella parte relativa alla squalifica inflitta all'allenatore Verdelli Corrado **RIGETTA** i motivi.

4) Ricorso PRO BELVEDERE VERCELLI
avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive all'allenatore Mango Salvatore seguito gara Pro Belvedere Vercelli/Caratese del 30.12.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 76 del 31.12.2008)

PARZIALMENTE ACCOLTO e per l'effetto riduce a due gare effettive la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Mango Salvatore

5) Ricorso PORDENONE CALCIO
avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitte al calciatore Trinchieri Martin Cristian seguito gara Pordenone Calcio/Jesolo del 21.12.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 24.12.2008)

PARZIALMENTE ACCOLTO e per l'effetto riduce a tre gare effettive la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Trinchieri Martin Cristian.

6) Ricorso SAVONA 1907 FBC
avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitte al calciatore Troiano Alessandro seguito gara Lavagnese/Savona del 22.12.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 24.12.2008)

RESPINTO